



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
VI sezione civile – il presidente

Relazione riunione sezione 6.2.2014

Presenti:

Presidente: dott.ssa Laura Cosentini.
Giudici: dott.ri Margherita Monte, Silvia Brat, Antonella Cozzi, Antonio Stefani,
Francesco Ferrari,
Got: dott.sse Monica Bancone, Cinzia Cassone

Argomenti trattati:

diritto bancario - art.629 L.27.12.2013 n.147 (abolizione anatocismo)
- interessi corrispettivi e di mora e rispetto tasso soglia

Art.629 L.147/13 (abolizione anatocismo)

L'art.120 TUB comma 2 è sostituito nei seguenti termini:

“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

- a. nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;*
- b. gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.”*

La sezione ritiene che, al di là delle espressioni contraddittorie usate, sia indubbia l'intenzione legislativa di abolire l'anatocismo nei contratti bancari; lo si ricava dai seguenti rilievi:

- o esplicita è la relazione di presentazione della proposta di legge alla Camera: *“la presente proposta di legge intende stabilire l'illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore i cosiddetti interessi composti, o interessi sugli interessi ...la proposta di legge, che per la prima volta tipizza l'improduttività degli interessi composti, intende mettere la parola fine a un comportamento riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza, ma costantemente tollerato dal legislatore...”* (peccato che il legislatore non ha “tollerato”, sembrando dimenticare che, con D.L.vo n.342/99, ha introdotto il comma 2 dell'art.120 TUB, demandando al CICR di stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”, così legittimando la prassi bancaria anatocistica che la giurisprudenza aveva dichiarato illegittima in quanto in violazione dell'art.1283 c.c.)
- o l'espressione “produzione di interessi sugli interessi maturati”, già presente al comma 2 dell'art.120 Tub, è stata sostituita dall'espressione “produzione di interessi”

- alla lettera b) del comma 2 il dato saliente è il principio secondo cui *“gli interessi ulteriori ...sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”*
- alla lettera b) la norma è certamente contraddittoria nella parte in cui menziona interessi *“periodicamente capitalizzati”*, ed esclude la capitalizzazione nelle successive operazioni, facendo intendere un'operazione se non altro iniziale di capitalizzazione; ciò tuttavia non può ricorrere, dato che, una volta capitalizzati gli interessi, ossia divenuti capitale, gli stessi non potrebbero che produrre interessi ulteriori;
- verosimilmente l'espressione *“capitalizzazione”* è impropriamente usata come sinonimo di *“conteggio”*, in quanto una capitalizzazione anche solo iniziale degli interessi conteggiati renderebbe inevitabile che sull'importo capitalizzato maturino ulteriori interessi; una definitiva esclusione dell'anatocismo sembra invece realizzabile solo se, alla concordata scadenza contabile periodica, si proceda separatamente al conteggio algebrico delle poste capitale, in entrata e uscita, e al conteggio algebrico degli interessi attivi/passivi maturati nel singolo periodo contabile, mantenendo anche nel prosieguo colonne di conteggio separate, per il capitale da un lato e per gli interessi dall'altro;
- la previsione che, ai sensi degli artt.1823 e 1852 c.c., sia inesigibile il credito della banca sino alla chiusura del conto, dovrebbe comportare che solo alla chiusura definitiva del conto potrà procedersi alla somma algebrica del saldo capitale e degli interessi attivi e passivi conteggiati ad ogni chiusura periodica; se invero fosse consentito che, alla scadenza di ciascun periodo contabile, si potesse compensare l'interesse passivo maturato con l'eventuale attivo in conto, si avrebbe un inammissibile *“pagamento”* del credito della banca, in violazione della sua inesigibilità sino alla chiusura del conto;
- intesa la nuova norma nei suddetti termini, sembra ultronea la previsione di cui alla lettera a), essendo irrilevante che il conteggio degli interessi sia effettuato contabilmente ogni mese, ogni trimestre, oppure annualmente, dato che nella colonna separata degli interessi va calcolato l'interesse a debito (o credito) giornaliero su ciascun saldo debitorio (o creditorio) giornaliero, per poi sommare alla chiusura del conto tutti i saldi d'interesse giornalieri; effettuare un conteggio con cadenze periodiche annuali o infrannuali (da sommare a fine conto) non modificherà il saldo degli interessi dovuti, ma potrà avere unicamente un effetto di visibilità, e consapevolezza, per il correntista.

Entrata in vigore: 1 gennaio 2014

La norma rimanda a una futura Delibera Cicer, che stabilisca *“modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: ...”*

- la sezione ritiene che la previsione normativa sia cogente, anche prima dell'emanazione di futura delibera Cicer, affermando il principio che non sia più possibile, a decorrere dal 1.1.14, che gli interessi maturati producano ulteriori interessi
- il Cicer potrà esprimersi circa le specifiche tecniche bancarie contabili, eventualmente differenziando a seconda delle diverse tipologie di contratti bancari (es. contratti di conto corrente, mutui, finanziamenti, leasing. ecc.), ma non potrà disporre diversamente dal divieto di anatocismo, che si reputa operante dal 1.1.14 sia per i contratti in corso, sia per i contratti futuri
- è vero che, in esito alla riforma dell'art.120 Tub di cui al D.L.vo 342/99, che parimenti rimandava a futura delibera Cicer di stabilire *“modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati”*, tale delibera è intervenuta il 9.2.2000, stabilendo che la stessa fosse operativa, per i contratti in corso, solo a decorrere dal 1.7.2000, ma deve considerarsi che in quel caso la norma di legge dava legittimità a una prassi anatocistica che il codice vietava (come si era espressa la giurisprudenza con pronunce consolidate), e che pertanto non si poneva alcuna urgenza nel rendere

operativa, con norma regolamentare, una modalità di conteggio interessi certamente più costosa per il correntista;

- nel caso di specie, invece, l'eliminazione legislativa dell'anatocismo è destinata a riflettersi nelle operazioni bancarie in corso a vantaggio del correntista, e non si può ritenere legittimo che una norma regolamentare possa protrarre nel tempo l'entrata in vigore, a danno del correntista nel cui interesse la norma di legge è stata emanata;
- nell'immediatezza se ne dovrà tenere conto in sede di pronunce monitorie, quando la chiusura del conto, in esito a lettera di recesso della banca, e conseguente passaggio a sofferenza del saldo debitorio, porti una data successiva al 1.1.2014 (potrà sospendersi la pronuncia, chiedendo che la banca conteggi e sottragga gli interessi anatocistici maturati dal 1.1.14 in avanti).

Interessi corrispettivi e di mora e rispetto tasso soglia

Nei contratti di mutuo bancario, quando sia previsto il rimborso del prestito mediante rate con scadenze temporali predefinite, comprensive di capitale e interessi corrispettivi, viene solitamente pattuito che su tali rate, ove non pagate alla scadenza, maturino interessi di mora dalla scadenza al saldo (all'art.3 n.1 CICR 9.2.00 è detto che "su questi interessi non è consentita capitalizzazione").

Il tasso dell'interesse di mora è superiore al tasso degli interessi corrispettivi, in quanto sanzionatorio del ritardo, ma si ritiene che in ogni caso debba essere pattuito nel rispetto del tasso soglia d'usura (quale determinato trimestralmente con DM Minist. Economia e Finanze ex L.108/96).

Ripercorrendosi anche quanto già condiviso in occasione della riunione di sezione del 25.3.10, ciò viene affermato sulla base delle seguenti considerazioni:

- art.1 D.L. 394/00 – "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"
- l'art.1224 c.c., nel prevedere la rifusione dei "danni nelle obbligazioni pecuniarie ...dal giorno della mora", usa l'espressione "interessi moratori", che sembrano quindi compresi nel disposto di cui all'art. 1 DL 394/00, riferito agli "interessi ...comunque convenuti, a qualunque titolo".
- svariate pronunce giurisprudenziali affermano l'estensione anche ai tassi moratori della normativa antiusura (Cass.5286/00, 5324/03, 350/13)
- un cenno in tal senso si rinviene anche in sent. Corte Costituzionale 6.3.02 n.29 ("...il riferimento contenuto all'art.1 c.1 DL 394 del 2000 agli interessi a qualunque titolo convenuti, rende plausibile, senza necessità di specifica motivazione, l'assunto secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori...")
- la circostanza che al punto C4 Istruzioni Banca d'Italia (anche nell'aggiornamento agosto 2009) si dica che dal "calcolo del TEG ...sono esclusi ...gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo (lett.d)", sembra riferirsi al fatto che, nel calcolare il TEG (Tasso Effettivo Globale applicato dalla banca), e nel raffrontarlo al TEG medio rilevato dal Ministero del Tesoro e pubblicato in G.U., la banca non tenga conto degli eventuali interessi di mora applicati (parimenti non rilevati dal Ministero nel TEGM), ma non sembra affermare che a sua volta l'interesse di mora possa essere svincolato dal rispetto tasso soglia;
- nella Nota Banca d'Italia 3.7.2013, "Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura", viene precisato che "gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento del cliente... l'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo, infatti, essendo gli interessi moratori più alti per compensare la banca del mancato adempimento,

se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela" (ossia le banche potrebbero essere legittimate a pattuire un tasso corrispettivo più alto, entro una soglia più alta del TEG medio che tenesse conto anche dei tassi di mora applicati).

- o Nella stessa Nota 3.7.13 Banca d'Italia chiarisce anzi che "anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura", limitandosi a suggerire che, essendo stata rilevata (nel 2002) una media dei tassi di mora nell'ordine di 2,1 punti in più rispetto ai tassi corrispettivi, sia su tale dato che venga calcolata la soglia del tasso di mora, secondo il nuovo parametro in essere dal 14.5.2011 (ex art.8 DL 70/11, tasso medio aumentato di $\frac{1}{4} + 4$ punti percentuali);
 - In proposito la maggioranza dei colleghi reputa preferibile confrontare il tasso di mora pattuito con il tasso soglia rilevato per la categoria mutui (e non con un tasso soglia come sopra aumentato), richiamando l'art.2 comma 4 L.108/96, secondo cui "il limite previsto dal 3° comma dell'art.644 c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione ...relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso...", cioè sino all'emanazione di Decreto Ministeriale che, in punto "Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee", distingue espressamente, nella categoria mutuo, il tasso corrispettivo e il tasso di mora (così come da ultimo sta distinguendo tra mutuo a tasso fisso e mutuo a tasso variabile);
 - Ove si ritenesse iniquo confrontare il tasso di mora con un tasso medio rilevato senza tenere conto del tasso di mora, si potrebbe parametrare il tasso soglia di mora a un tasso medio maggiorato di 2,1 (come da suddetta Nota B.d.I.), ossia: $(\text{tasso medio} + 2,1) \times 5/4 + 4$ punti percentuali
- o Le suddette considerazioni (su autonoma verifica di usurarietà tasso di mora) non sembrano smentite dalle argomentazioni svolte in sent. Cass. n.350/13, rilevandosi che:
 - nella fattispecie all'esame della Corte il tasso di mora risultava pattuito in termini di maggiorazione percentuale del tasso corrispettivo (ricavato aumentando di 3 punti percentuali il tasso corrispettivo del 10,50%, ne derivava un tasso di mora del 13,50%, oltre la soglia del 12,43% rilevata all'epoca della pattuizione); rilevando che il tasso di mora così conteggiato (in termini additivi rispetto al tasso corrispettivo), si palesava usurario, la Corte non afferma il principio che tasso corrispettivo e tasso di mora vadano comunque e sempre cumulati al fine della verifica del rispetto tasso soglia, essendo palese che la "maggiorazione" cui si riferisce la Corte riguarda unicamente la modalità di pattuizione di quel tasso di mora che, così calcolato, risulta usurario;
 - su tale premessa, la Corte ribadisce il principio, già condiviso, secondo cui "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori", da cui la necessità di verificare che anche il tasso di mora venga pattuito in termini rispettosi della soglia d'usura;
- o la circostanza che il tasso di mora sia oggetto di autonoma pattuizione e quindi di autonoma verifica di rispetto tasso soglia, trova ragione nella sua autonoma e distinta funzione quale penalità per il ritardato adempimento, fatto imputabile al mutuatario e solo eventuale, la cui incidenza va rapportata al protrarsi e all'entità dell'inadempimento;
- o un possibile cumulo di tasso corrispettivo e tasso di mora potrebbe rilevare, non già con riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi, da raffrontarsi al tasso soglia, ma con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario; in altri termini potrebbe parlarsi di cumulo usurario di interesse corrispettivo e interesse di mora nel solo caso in cui, in presenza di inadempimento, il conteggio dell'interesse di mora sull'intera rata scaduta e impagata, comprensiva d'interessi, sommato

all'interesse corrispettivo della rata in scadenza, determinasse un conteggio complessivo d'interessi che, rapportato alla quota capitale, si esprimesse in una percentuale superiore al tasso soglia; ciò è tuttavia ipotesi estremamente improbabile quando tasso corrispettivo e tasso di mora siano singolarmente al di sotto del tasso soglia, dovendo considerarsi che il tasso di mora va ad incidere non già sull'intero capitale ma sulla frazione mensile portata in ammortamento e sulla relativa quota d'interessi compresa nella rata rimasta impagata (si veda ordinanza Cosentini 28.1.14, allegata)

- il cumulo degli interessi conteggiati ad entrambi i titoli potrebbe superare il tasso soglia, già all'epoca della pattuizione, solo nell'ipotesi limite di tassi corrispettivi e di mora poco differenziati e poco al di sotto del tasso soglia;
- il superamento nel prosieguo si avrebbe invece quando l'inadempimento si protraesse per un numero talmente elevato di rate - ipotesi teorica incompatibile con il permanere dello stesso rapporto contrattuale - da determinare mensilmente un conteggio di interessi moratori talmente elevato che, cumulato all'interesse corrispettivo della rata in scadenza, risultasse percentualmente superiore al tasso soglia ove raffrontato al capitale mutuato;
- si vedano i conteggi esemplificativi che seguono (vedi allegati), ipotizzando mutuatario inadempiente a decorrere dalla prima rata:
- mutuo € 100.000 concesso maggio 2001,
piano ammortamento capitale in 60 rate (secondo algoritmo),
tasso corrispettivo 7,50% (:12=0,625%),
tasso mora 9,50% (:12=0,792%)
tasso soglia 10,23%

1° mese: dovuta 1^rata: 1.378,79 rimb.cap.+625,00 int.corr.(100.000 x 0,625%)= 2.003,79;

2° mese: dovuta 2^rata: 1.387,41 rimb.cap.+616,38 int.corr.(cap.res.98.621,21x0,625%)=2.003,79
+int.mora 15,87 su 1^rata impagata(2003,79x0,792%);tot.int.corr.+mora=632,25 (616,38+15,87),
632,25 corrisponde a 0,6322% mens. su capitale 100.00,00, pari a 7,587% su base annua
(inferiore al tasso soglia);

37° mese: dovuta 37^rata: 1.725,49 rimb.cap.+278,31 int.corr.(cap.res.44.529,18x0,625%)=2.003,79
+ int.mora 571,32 su 36 rate impag.(72.136,61x0,792%);tot.int.corr.+mora=849,63 (278,31 + 571,32),
849,63 corrisponde a 0,849% mens. su capitale 100.00,00, pari a 10,20% su base annua
(inferiore al tasso soglia);

38° mese: dovuta 38^rata: 1.736,27 rimb.cap.+267,52 int.corr.(cap.res.42.803,69x0,625%)=2.003,79
+ int.mora 587,19 su 37 rate impag.(74.140,41x0,792%);tot.int.corr.+mora=854,72 (267,52 + 587,19),
854,72 corrisponde a 0,8547% mens. su capitale 100.00,00, pari a 10,25% su base annua
(superiore al tasso soglia);

- o in ogni caso è onere di chi denuncia la pattuizione o applicazione di tassi di mora usurari, allegare il tasso soglia di riferimento (all'epoca della pattuizione o nei successivi trimestri in cui denunci la sopravvenuta usura), nonché allegare conteggi (anche soltanto a campione) attestanti che il cumulo degli effettivi interessi corrispettivi e di mora pretesi dal mutuatario abbia determinato nel corso del rapporto il superamento del tasso soglia (o già lo determinasse in sede di stipulazione mutuo, ipotizzando l'inadempimento a decorrere dalla prima rata di ammortamento); in mancanza di specifica censura sarebbe inammissibile una CTU contabile, che avrebbe natura esclusivamente esplorativa;
- o ove convenuto ab origine, o rinegoziato in seguito, un tasso moratorio che, all'atto dell'accordo (iniziale o successivo), si presentasse superiore al tasso soglia per la categoria di riferimento (solitamente la categoria mutui), la pattuizione si intende nulla, ex art.1815 c.2 c.c., e non sono dovuti interessi moratori, mentre potranno computarsi interessi corrispettivi, se rispettosi del tasso soglia
 - l'art.1815 c.2 c.c. afferma invero la nullità della clausola contenente la convenzione usuraria, e non dell'intera pattuizione;
 - si veda anche l'art.1419 c.c., secondo cui "la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme

imperative", quale è l'art.1815 c.2 c.c. (se così non fosse sarebbe nullo l'intero contratto di mutuo e il mutuatario si troverebbe a dover restituire subito l'intero finanziamento).

- o ove, all'atto dell'accordo (iniziale o successivo), il tasso moratorio si presentasse rispettoso del tasso soglia per la categoria di riferimento, e solo nel prosieguo, in seguito al variare dei tassi, risultasse superare la soglia, si disporrà un riconteggio sulla base di un tasso moratorio pari al tasso soglia.

Milano, 10.2.2014.

Il presidente
Dott.ssa Laura Cosentini

Si trasmette via mail:

- ai colleghi e ai GOT della sezione
- per conoscenza al Presidente del Tribunale
- per conoscenza al Presidente della sezione 8^a per la parte in tema di diritto bancario.